

**CAPO IV
CREMAZIONE**

**Art. 38
Crematorio**

Si dà atto che il Comune non dispone di un impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale degli impianti allo scopo autorizzati.

**Art. 39
Registro per la cremazione**

1. E' istituito il registro comunale per la cremazione, che sarà tenuto dall'Ufficio demografico su modello approvato dall'ufficio medesimo.
2. Nel registro verrà annotata la manifestazione di volontà alla cremazione espressa per iscritto dai cittadini residenti nel Comune. La semplice registrazione non costituisce in sé manifestazione di volontà alla cremazione.
3. La manifestazione di volontà alla cremazione potrà recare, contestualmente, la volontà alla dispersione o all'affidamento dell'urna cineraria.
4. I cittadini che utilizzeranno a questo scopo il testamento olografo (art. 602 C.C.) potranno lasciarlo in consegna all'Ufficio preposto alla tenuta del registro, che lo conserverà in luogo protetto. Insieme al testamento olografo il cittadino dovrà lasciare anche le istruzioni e le indicazioni utili alla sua pubblicazione, in caso di decesso, a norma dell'art. 620 C.C. In ogni caso i costi per la pubblicazione non potranno ricadere sul Comune.
5. L'ufficio preposto dovrà anche avvisare per iscritto il cittadino che, in caso di suo trasferimento di residenza in altro Comune del Veneto, lo stesso è tenuto a rinnovare l'iscrizione nel registro del nuovo Comune di residenza.
6. Qualora sia stato depositato il testamento olografo, la trasmissione dello stesso dal comune di ultima residenza al Comune di nuova residenza, in Regione Veneto, può avvenire d'ufficio qualora non provveda l'interessato.
7. Il cittadino dovrà anche essere informato che la norma vale solo in Regione Veneto.

**Art. 39 bis
Consegna e destinazione delle ceneri**

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria ermeticamente chiusa con indicazione dei dati anagrafici del defunto e destinate al cinerario comune.
2. A richiesta, l'urna sigillata può essere consegnata agli aventi titolo per la conservazione in cimitero, per la conservazione in ambito privato o per la dispersione. La consegna dell'urna cineraria risulta da apposito verbale che, redatto in triplice originale, indica la destinazione finale dell'urna. La consegna dell'urna cineraria al coniuge o ad altro familiare avente diritto, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutarî la cremazione dei cadaveri dei propri associati va annotata nel registro di cui al precedente art. 39, con indicazione:
 - a) numero progressivo e data;
 - b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto;
 - c) modalità di espressione della volontà;
 - d) eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;
 - e) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna;
 - f) cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta del registro;
 - g) eventuali note aggiuntive previste dalla normativa cimiteriale vigente.
3. Qualsiasi variazione del luogo e del soggetto presso cui l'urna è conservata è comunicata all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione.
4. La conservazione delle urne cinerarie in cimitero può avvenire mediante collocazione in apposite celle per la conservazione di urne cinerarie o mediante interrimento in spazi a ciò destinati. È altresì ammessa la collocazione all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti ivi tumulati.

L'interramento è consentito nelle aree cimiteriali a ciò destinate e nelle aree concesse per sepolture private di cui all'art. 42, comma 3, fermo restando che l'urna cineraria deve essere in materiale non biodegradabile.

5. Nel caso in cui l'urna venga consegnata agli aventi titolo per la conservazione in ambito privato, **l'urna va conservata in luogo confinato e stabile (teca, nicchia, vano di adeguate dimensioni, chiuso e destinato unicamente alla conservazione dell'urna), protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.**

6. Ai fini dell'affidamento dell'urna cineraria per la sua conservazione in luogo privato va presentata apposita istanza, per l'affidamento dell'urna cineraria al Comune di Santa Giustina in quanto Comune del decesso o Comune nel quale sono conservate le ceneri. Tale domanda può essere presentata contestualmente alla domanda di cremazione oppure presentata con atto distinto.

7. L'ufficiale di stato civile rilascia l'autorizzazione previa verifica di espressa volontà del defunto o, in assenza, del parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74,75,76 e 77 del codice civile o nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado dalla maggioranza assoluta degli stessi.

8. Il Comune può procedere a controlli in merito alla collocazione delle ceneri e al rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

9. Di stabilire che per l'affidamento dell'urna cineraria non sia corrisposta alcuna tariffa-

Art. 40

Dispersione delle ceneri

1. Nel territorio di questo comune la dispersione delle ceneri è ammessa in aree pubbliche, in aree private, nell'apposita area cimiteriale, previa autorizzazione e nel rispetto della volontà del defunto espressa nelle forme previste dalla legge. A tal fine va presentata istanza, al Comune di Santa Giustina in quanto comune di decesso o comune ove sono conservate le ceneri, da parte di uno dei soggetti di cui all'art. 3 delle Legge n. 130/2001. Alla domanda va allegata la documentazione attestante la volontà del defunto alla dispersione delle ceneri, espressa nelle forme previste dalla legge. La richiesta può essere contestuale alla domanda di cremazione oppure presentata con domanda distinta. L'autorizzazione è rilasciata dall'ufficiale di stato civile. A dispersione avvenuta il soggetto autorizzato dovrà consegnare, all'ufficiale di stato civile che ha rilasciato la predetta autorizzazione, una dichiarazione sostitutiva con l'indicazione del luogo e del giorno e dell'ora in cui è avvenuta la dispersione
2. Le parti del territorio comunale ove la dispersione è consentita sono
 - In montagna e/o in aree naturali, ad una distanza di almeno duecento metri da insediamenti abitativi
 - nei fiumi nei tratti liberi da manufatti e natanti.
3. La dispersione è vietata all'interno del centro abitato, come definito dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada). E' vietata la dispersione in aria (al vento):
4. Per la dispersione in aree private è necessario l'assenso scritto dei proprietari, che va allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione. E' fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire alcun compenso per l'assenso alla dispersione.
5. La dispersione delle ceneri deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi. Vanno comunque rispettate le norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano eventualmente presenti.
6. Al di fuori dei cimiteri, nei luoghi ove la dispersione è ammessa, è vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile.
7. La dispersione in acqua può avvenire mediante immissione in acqua dell'intera urna contenente le ceneri, purchè l'urna sia in materiale rapidamente biodegradabile. La dispersione è inoltre vietata in edifici o altri luoghi chiusi.
8. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla art. 3, comma 1, numero 2. lettera b), della Legge n. 130/2001 cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza dal personale autorizzato dal comune. In quest'ultimo caso la dispersione è a titolo oneroso, secondo le tariffe vigenti. L'apposita area cimiteriale per la dispersione delle ceneri è individuata presso il cimitero di Santa Giustina. La dispersione nell'apposita area cimiteriale è consentita per Interramento delle ceneri o di un'urna biodegradabile.